

Legge regionale 05 agosto 1975 , n. 48 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

**Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione  
Autonoma Friuli - Venezia Giulia.**

**PARTE IV**

*Trattamento economico, di quiescenza, previdenza ed assistenza*

**TITOLO I**

*Trattamento economico*

**Art. 76**

( ABROGATO )

(9)

Note:

- 1 Decimo comma abrogato da art. 11, terzo comma, L. R. 32/1977
- 2 Sostituito il primo comma con 3 commi da art. 15, primo comma, L. R. 11/1978
- 3 Terzo comma sostituito da art. 15, secondo comma, L. R. 11/1978
- 4 Quarto comma abrogato da art. 17, sesto comma, L. R. 11/1978 con effetto dall'anno 1977.
- 5 Quinto comma abrogato da art. 17, sesto comma, L. R. 11/1978 con effetto dall'anno 1977.
- 6 Sesto comma abrogato da art. 17, sesto comma, L. R. 11/1978 con effetto dall'anno 1977.
- 7 Settimo comma abrogato da art. 17, sesto comma, L. R. 11/1978 con effetto dall'anno 1977.
- 8 Ottavo comma abrogato da art. 17, sesto comma, L. R. 11/1978 con effetto dall'anno 1977.

9 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

**Art. 77**

( ABROGATO )

(2)

Note:

1 Parole sostituite al secondo comma da art. 17, settimo comma, L. R. 11/1978

2 Articolo abrogato implicitamente da art. 110, L. R. 53/1981

**Art. 78**

( ABROGATO )

(12)

Note:

1 Primo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978

2 Secondo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978

3 Terzo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978

4 Quinto comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978

5 Sesto comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978

6 Settimo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978

7 Ottavo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978

8 Decimo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978

9 Undicesimo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978

10 Dodicesimo comma abrogato da art. 22, primo comma, L. R. 21/1978

11 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 35/1978

12 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

**Art. 79**

(1)(2)

In relazione a particolari esigenze di servizio dell' Amministrazione regionale, il Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale provvede, con proprio decreto a determinare semestralmente per ciascuna Direzione regionale, Servizio autonomo, Ente regionale il numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabile da parte del personale assegnato alle unità medesime. Il Direttore regionale, il Direttore di Servizio autonomo, il Direttore di Ente regionale competente, ovvero per loro delega i Direttori di Servizio, autorizzano, entro il predetto limite massimo determinato dal Segretario Generale della Giunta, l' effettuazione del lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti, in relazione alle effettive esigenze di servizio. In relazione alle esigenze del Consiglio regionale, alla determinazione mensile del numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabili da parte del personale colà in servizio, provvede con proprio decreto il Segretario Generale del Consiglio. Il Segretario Generale del Consiglio provvede altresì alla autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti assegnati al Consiglio stesso. Ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell' anno più di 200 ore di lavoro straordinario.

(4)(9)(10)(19)(20)(24)(25)

Ai dipendenti assegnati all' Ufficio di Gabinetto, eccettuato il personale a contratto, nonché agli addetti alle segreterie particolari è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali.

(5)(11)(12)(21)(23)(28)(29)

Per i segretari particolari del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, il suddetto limite è elevato a 600 ore annuali.

(6)(13)(26)

Per gli agenti tecnici addetti alla guida di automezzi di rappresentanza del Presidente del Consiglio, dei Vice Presidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché per quelli assegnati con mansioni di guida all' ufficio di cui all' ultimo comma dell' articolo 4 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, tale limite è elevato a 960 ore annuali.

(7)(14)(15)(17)(18)(22)(27)

Note:

- 1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 5, secondo comma, L. R. 30/1976
- 2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 53/1976, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 9, L. R. 58/1977
- 3 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 9, settimo comma, L. R. 58/1977, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 17, L. R. 24/1979
- 4 Derogata la disciplina del primo comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
- 5 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
- 6 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
- 7 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 16, primo comma, L. R. 58/1977
- 8 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 11, secondo comma, L. R. 24/1979
- 9 Derogata la disciplina del primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979
- 10 Derogata la disciplina del primo comma da art. 18, quarto comma, L. R. 24/1979
- 11 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979
- 12 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 18, quarto comma, L. R. 24/1979
- 13 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979
- 14 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 18, primo comma, L. R. 24/1979

- 15 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 18, quarto comma, L. R. 24/1979
- 16 Quinto comma abrogato da art. 114, quarto comma, L. R. 53/1981
- 17 Parole aggiunte al quarto comma da art. 7, primo comma, L. R. 81/1982
- 18 Parole sostituite al quarto comma da art. 7, primo comma, L. R. 81/1982
- 19 Primo comma sostituito da art. 14, secondo comma, L. R. 49/1984
- 20 Derogata la disciplina del primo comma da art. 14, ottavo comma, L. R. 49/1984
- 21 Parole soppresse al secondo comma da art. 14, terzo comma, L. R. 49/1984
- 22 Parole soppresse al quarto comma da art. 14, quarto comma, L. R. 49/1984
- 23 Parole soppresse al secondo comma da art. 2, sesto comma, L. R. 3/1986 con effetto, ex articolo 4 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
- 24 Parole sostituite al primo comma da art. 11, comma 1, L. R. 33/1987
- 25 Parole sostituite al primo comma da art. 61, comma 1, L. R. 44/1988
- 26 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 198, comma 10, L. R. 7/1988 nel testo modificato da art. 21, comma 2, L. R. 10/2002
- 27 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 198, comma 10, L. R. 7/1988 nel testo modificato da art. 21, comma 2, L. R. 10/2002
- 28 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 7, comma 32, L. R. 19/2004
- 29 Parole soppresse al secondo comma da art. 10, comma 1, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

## **Art. 80**

Il compenso per lavoro straordinario del personale regionale è stabilito nell' importo orario corrispondente ad un quinto dell' ammontare - ragguagliato a giornata - dello stipendio in godimento.

(1)(2)

L' importo orario del compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi del precedente comma è aumentato del 15% per il lavoro straordinario diurno e del 25% per il lavoro prestato in orario notturno (dalle 22.00 della sera alle 5.00 del mattino) e nei giorni festivi sempre che non si tratti di lavoro compensativo.

Il compenso per lavoro straordinario è corrisposto a periodi non inferiori al mese.

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 17, ottavo comma, L. R. 11/1978

2 Primo comma interpretato da art. 8, primo comma, L. R. 81/1982

### **Art. 81**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

### **Art. 82**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 177 e 217, primo comma, L.R. 53/81.

## **TITOLO II**

*Trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza*

### **Art. 83**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

#### **Art. 84**

( ABROGATO )

(7)

Note:

1 Sostituito il terzo comma con 3 commi da art. 19, primo comma, L. R. 11/1978

2 Quinto comma sostituito da art. 19, secondo comma, L. R. 11/1978

3 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 20, primo comma, L. R. 11/1978

4 Sesto comma abrogato da art. 20, terzo comma, L. R. 11/1978

5 Parole aggiunte al quinto comma da art. 7, terzo comma, L. R. 21/1980

6 Aggiunti dopo il settimo comma 2 commi da art. 7, quarto comma, L. R. 21/1980

7 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

#### **Art. 85**

( ABROGATO )

(1)(2)(3)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 21, primo comma, L. R. 11/1978

2 Articolo interpretato da art. 201, primo comma, L. R. 53/1981

3 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.

**Art. 86**

( ABROGATO )

(2)

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 17, nono comma, L. R. 11/1978

2 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

**Art. 87**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981

**Art. 88**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 27, comma 3, L. R. 18/1996

**Art. 89**

( ABROGATO )

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 217, primo comma, L. R. 53/1981